

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2193)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 4294)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1987*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 febbraio 1987*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri  
sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed  
interventi per settori in crisi

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*al comma 2, all'alinea, dopo le parole: «periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987,» sono aggiunte le seguenti: «e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988,»; e dopo le parole: «sul contributo» sono aggiunte le seguenti: «a carico del datore di lavoro»;*

*al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per i dipendenti delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «di cui alla precedente lettera b)»;*

*il comma 3 è sostituito dai seguenti:*

«3. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

“1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi agricoli unificati così come determinati dalle disposizioni vigenti. La riduzione di cui al presente comma non è soggetta alle limitazioni previste dal comma 5 del presente articolo”.

*3-bis.* A favore dei datori di lavoro del settore agricoltura è concessa una riduzione per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.640 per ogni operaio e per ogni

unità lavorativa con qualifica di impiegato, quadro o dirigente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro operanti nelle zone del Mezzogiorno»;

*al comma 5, sono soppresse le parole da: «ad esclusione della riduzione» fino alla fine del comma;*

*al comma 6, le parole: «prestazioni di attività lavorative» sono sostituite dalle seguenti: «corresponsione di retribuzione»; e le parole: «ad un sesto del loro ammontare giornaliero come sopra determinato» sono sostituite dalle seguenti: «al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156»;*

*al comma 8, lettera c), le parole: «previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986»;*

*al comma 10, le parole: «All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987, in lire 7.400 miliardi per il 1988 ed in lire 7.700 miliardi per il 1989, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987 ed in lire 7.400 miliardi per il 1988 si provvede».*

*Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 1-bis. 1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali, i soggetti che non provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva di importo fino a due volte quello dei contributi e premi omessi o tardivamente versati.

2. La graduazione delle somme aggiuntive viene stabilita dagli enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, con delibera del consiglio di amministrazione

sottoposta all'approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la relativa applicazione è disposta, con provvedimento definitivo, dai competenti uffici degli enti stessi. Le predette delibere dei consigli di amministrazione sono adottate sulla base di criteri di carattere generale ispirati ai seguenti principi:

a) collegamento al tasso di interesse di differimento e di dilazione, stabilito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) riduzione della somma aggiuntiva determinata secondo i criteri di cui alla lettera a) nei casi di versamento spontaneo dei contributi e premi, effettuato prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, ovvero in caso di documentate situazioni eccezionali;

c) maggiorazione di tale somma nei casi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

5. Per i soggetti che abbiano provveduto o che provvedano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regolarizzazione della posizione debitoria le somme aggiuntive sono ridotte al tasso degli interessi legali.

6. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme contenute nei commi da 6 a 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituendosi il termine del 30 novembre 1983 con il termine di cui al comma 5 ed il termine del 30 giugno 1984 con il termine del 30 settembre 1987, con corrispondente modifica degli altri riferimenti temporali, in quanto compatibili con le presenti norme.

Art. 1-ter. 1. Fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non devono intendersi anche quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali.

2. Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, si intende nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente.

3. Il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, deve intendersi avente l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali.

4. Entro 90 giorni dalla notificazione della cessione del credito da parte degli enti previ-

denziali ed assistenziali, l'amministrazione debitrice deve comunicare loro se intende contestare il credito o se lo riconosce.

Art. 1-*quater*. 1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti al 31 dicembre 1985 nei cessati elenchi a validità prorogata, i quali durante l'anno 1985 hanno effettuato almeno trenta giornate di lavoro agricolo alle dipendenze di terzi, deve essere riconosciuta, ai fini delle prestazioni economiche di malattia e maternità per l'anno 1986, la qualifica di lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con cinquantuno giornate».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: «di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. Le parole: "aziende industriali" di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, devono intendersi riferite anche a cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà del pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986»;*

*al comma 2, dopo le parole: «legge 23 aprile 1981, n. 155,» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni ed integrazioni,»; e le parole: «agli operai ed impiegati dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «al personale dipendente»;*

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. In deroga al primo comma dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i dipendenti dalle aziende edili per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) concessiva del trattamento di integrazione speciale guadagni, possono a domanda usufruire del pensionamento anticipato in base alle norme di cui agli articoli 16 e 17 della richiamata legge 23 aprile 1981, n. 155»;

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano sino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, e al settore fibrocemento e amianto; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale»;

*dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri».

All'articolo 4:

*il comma 4 è sostituito dai seguenti:*

«4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1987. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori che vengano sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

*4-bis.* Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma precedente nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza avere esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni»;

*al comma 5, le parole:* «imprese metalmeccaniche delle aree industriali di Porto Torres e Assemini» *sono sostituite dalle seguenti:* «imprese delle aree industriali della Sardegna»;

*dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:*

«5-bis. Ai lavoratori di cui al precedente comma 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3.

*5-ter.* Il CIPI, con propria deliberazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indica il numero dei lavoratori e le imprese i cui dipendenti hanno titolo all'applicazione del citato decreto-legge 9 dicem-



bre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25»;

*dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:*

«6-bis. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal medesimo comma 5 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitale della GEPI SpA. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR SpA;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR SpA.

6-ter. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dal precedente comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64»;

*il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata di contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

*il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i

termini previsti dal precedente comma e quello previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi 3.1 e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non ancora corrisposti, dovranno essere versati, senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° novembre 1987»;

*il comma 9 è sostituito dal seguente:*

«9. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e per le indennità economiche di malattia e di maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 120.000»;

*al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «A decorrere dal 1° luglio 1987 il reddito familiare di cui al citato articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo»;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«14-bis. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo».

*Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 4-bis. 1. A decorrere dal 1° luglio 1987 i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

“3. La retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento nell'anno sulle retribuzioni di cui ai commi 3 e 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni”.

Art. 4-ter. 1. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 1986.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno nonchè di adottare misure per taluni settori in crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6 e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

a) lire 26.000 per ogni dipendente;

b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

Articolo 1.

1. *Identico.*

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

- a) *identica;*
- b) *identica;*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. A favore dei datori di lavoro del settore agricoltura è concessa una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 74.000 per ogni operaio e di ulteriori lire 39.000 per ogni operaio a tempo indeterminato.

4. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è concessa una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti, ad esclusione della riduzione di lire 39.000 mensili prevista per gli operai a tempo indeterminato nel settore agricolo che si applica sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo nel caso di prestazione di attività lavorativa per un numero di giornate inferiore al mese sono attribuite, per ogni giornata retribuita, in misura pari ad un ventiseiesimo ovvero ad un ventunesimo, rispettivamente per settimana lavorativa di sei o cinque giorni, del loro ammontare mensile e nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari ad un sesto del loro ammontare giornaliero come sopra determinato, entro il limite massimo dell'ammontare stesso.

7. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla precedente lettera b) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

«1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi agricoli unificati così come determinati dalle disposizioni vigenti. La riduzione di cui al presente comma non è soggetta alle limitazioni previste dal comma 5 del presente articolo».

3-bis. A favore dei datori di lavoro del settore agricoltura è concessa una riduzione per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.640 per ogni operaio e per ogni unità lavorativa con qualifica di impiegato, quadro o dirigente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro operanti nelle zone del Mezzogiorno».

4. *Identico.*

5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese sono attribuite, per ogni giornata retribuita, in misura pari ad un ventiseiesimo ovvero ad un ventunesimo, rispettivamente per settimana lavorativa di sei o cinque giorni, del loro ammontare mensile e nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'ammontare stesso.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

- a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
- b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
- c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987, in lire 7.400 miliardi per il 1988 ed in lire 7.700 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

8. *Identico*:

- a) *identica*;
- b) *identica*;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

9. *Identico*.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987 ed in lire 7.400 miliardi per il 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

11. *Identico*.

«Articolo 1-bis.

1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali, i soggetti che non provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva di importo fino a due volte quello dei contributi e premi omessi o tardivamente versati.

2. La graduazione delle somme aggiuntive viene stabilita dagli enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, con delibera del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la relativa applicazione è disposta, con provvedimento definitivo, dai competenti uffici degli enti stessi. Le predette delibere dei consigli di amministrazione sono adottate sulla base di criteri di carattere generale ispirati ai seguenti principi:

a) collegamento al tasso di interesse di differimento e di dilazione, stabilito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) riduzione della somma aggiuntiva determinata secondo i criteri di cui alla lettera a) nei casi di versamento spontaneo dei contributi e premi, effettuato prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, ovvero in caso di documentate situazioni eccezionali;

c) maggiorazione di tale somma nei casi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conse-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

guente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

5. Per i soggetti che abbiano provveduto o che provvedano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regolarizzazione della posizione debitoria le somme aggiuntive sono ridotte al tasso degli interessi legali.

6. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme contenute nei commi da 6 a 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituendosi il termine del 30 novembre 1983 con il termine di cui al comma 5 ed il termine del 30 giugno 1984 con il termine del 30 settembre 1987, con corrispondente modifica degli altri riferimenti temporali, in quanto compatibili con le presenti norme.

#### Articolo 1-ter.

1. Fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non devono intendersi anche quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali.

2. Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, si intende nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente.

3. Il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, deve intendersi avente l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali.

4. Entro 90 giorni dalla notificazione della cessione del credito da parte degli enti previdenziali ed assistenziali, l'amministrazione debitrice deve comunicare loro se intende contestare il credito o se lo riconosce.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Articolo 2.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 del presente decreto.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uso prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

#### Articolo 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche agli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 1-*quater*.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti al 31 dicembre 1985 nei cessati elenchi a validità prorogata, i quali durante l'anno 1985 hanno effettuato almeno trenta giornate di lavoro agricolo alle dipendenze di terzi, deve essere riconosciuta, ai fini delle prestazioni economiche di malattia e maternità per l'anno 1986, la qualifica di lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con cinquantuno giornate.

Articolo 2.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 del presente decreto.

2. *Identico*.

2-*bis*. Le parole: «aziende industriali» di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, devono intendersi riferite anche a cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

Articolo 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986 ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà del pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole «e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano sino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 224 miliardi per l'anno 1987 e di lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 4.

1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° gennaio 1988.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2-*bis*. In deroga al primo comma dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i dipendenti dalle aziende edili per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) concessiva del trattamento di integrazione speciale guadagni, possono a domanda usufruire del pensionamento anticipato in base alle norme di cui agli articoli 16 e 17 della richiamata legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. *Identico*.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano sino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, e al settore fibrocemento e amianto; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale».

4-*bis*. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

4-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri».

5. *Identico*.

6. *Identico*.

#### Articolo 4.

1. *Identico*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, della legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, non trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1987. I trattamenti in corso alla predetta data sono prorogabili per un periodo massimo di 12 mesi.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi secondo e terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano anche ai lavoratori già dipendenti dalle imprese metalmeccaniche delle aree industriali di Porto Torres e di Assemini, appaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45. Per i predetti lavoratori il trattamento di cui al richiamato articolo 5, comma 3, non può essere attribuito per un periodo superiore ai 24 mesi.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutabile in 20 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1987. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori che vengano sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

4-bis. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma precedente nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza avere esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi secondo e terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano anche ai lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45. Per i predetti lavoratori il trattamento di cui al richiamato articolo 5, comma 3, non può essere attribuito per un periodo superiore ai 24 mesi.

5-bis. Ai lavoratori di cui al precedente comma 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3.

5-ter. Il CIPI, con propria deliberazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indica il numero dei lavoratori e le imprese i cui dipendenti hanno titolo all'applicazione del citato decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25.

6. *Identico.*

6-bis. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

7. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, è differito al 31 dicembre 1986 ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, è differito al 31 marzo 1987.

8. Per i contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 2, commi (3. 1) e (6), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, ed all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, i termini di versamento sono differiti per le prime tre rate al 31 luglio 1987 e per le ulteriori rate alle successive scadenze ordinarie.

9. Per i lavoratori dello spettacolo i contributi e le prestazioni in materia di assicurazione di malattia e di tutela della maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 120.000.

10. Il massimale di cui al comma 9 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

11. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal medesimo comma 5 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitale della GEPI SpA. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR SpA;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR SpA.

6-ter. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dal precedente comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

7. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata di contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal precedente comma e quello previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi 3.1 e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non ancora corrisposti, dovranno essere versati, senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° novembre 1987.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e per le indennità economiche di malattia e di maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 120.000.

10. *Identico.*

11. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

12. All'onere derivante dall'applicazione del comma 11, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della normativa in materia di assegni familiari».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori. A decorrere dal 1° luglio 1987 il reddito familiare di cui al citato articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

14-bis. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo.

#### Articolo 4-bis.

1. A decorrere dal 1° luglio 1987 i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

«3. La retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento nell'anno sulle retribuzioni di cui ai commi 3 e 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — DE MICHELIS — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 4-ter.

1. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.